## ACCORDO SULL'ORARIO DI LAVORO 1957

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino;

- in riferimento al disposto dell'accordo aziendale 22 maggio 1956 per la riduzione degli orari di lavoro ed agli indirizzi che ne ispirano il contenuto;
- tenuto conto che l'attività dell'industria automobilistica, in dipendenza delle situazioni del proprio mercato, ha un andamento nettamente stagionale e che pertanto la produzione aziendale e la prestazione lavorativa delle maestranze devono essere adeguate nei vari periodi dell'anno al predetto andamento stagionale, come già verificatosi negli anni scorsi;
- considerando l'opportunità di stabilizzare, per quanto possibile, nel corso dell'anno il livello di guadagno degli operai senza eccessive oscillazioni per i mutamenti di orario determinati dalle sopra indicate esigenze di distribuzione dell'attività produttiva nel vari periodi;
- ferma restando in linea di massima nella media annuale la durata degli orari settimanali di lavoro indicati nell'art. 1 dell'accordo aziendale 22 maggio 1956 sopra citato,
- si è concordato quanto segue:
- 1) quando l'orario settimanale di lavoro fissato dalla Direzione supera le 43 ore settimanali per il turno normale, le 44 ore per il 1° e 2° turno e le 40 ore per il 3° turno, l'importo delle ore di lavoro compiute oltre i limiti suddetti verrà accantonato in apposito conto individuale nella misura massima di 4 ore settimanali; le ore eventualmente eccedenti continueranno ad essere regolarmente liquidate nei singoli periodi di paga;
- 2) quando l'orario settimanale di lavoro fissato dalla Direzione risulta inferiore ai limiti indicati all'art. 1), verranno prelevati sulle disponibilità esistenti nel conto individuale e corrisposti all'operaio, in aggiunta alla liquidazione delle competenze maturate nel periodo di paga, importi corrispondenti ad un massimo di 4 ore per ogni settimana, sempre entro i limiti complessivi degli orari o di retribuzione indicati all'art. 1);
- 3) verrà del pari prelevato dalle disponibilità costituite nel conto individuale e corrisposto all'operaio in aggiunta alle competenze del mese di agosto, l'importo corrispondente all'orario normale della settimana immediatamente seguente il periodo di chiusura estiva per ferie collettive, settimana nella quale verrà effettuato nelle officine un periodo di fermata;
- 4) altri eventuali prelievi delle disponibilità costituite nei conti individuali potranno essere concordati tra le parti stipulanti del presente accordo di volta in volta in relazione a particolari contingenze di calendario o di orario;

- 5) i prolungamenti di orario effettuati ai sensi dell'art. 1) verranno considerati come recupero anticipati a regime normale delle ore non lavorate e retribuite ai sensi degli art. 2) 3) e 4) del presento accordo;
- 6) gli accrediti sul conto individuale si riferiscono unicamente alla retribuzione normale individuale, le somme relative alle eventuali maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, ecc. verranno sempre corrisposte direttamente con la liquidazione del mese di competenza;
- 7) gli eventuali accrediti residui sul conto individuale (non utilizzati ai sensi degli art. 2) - 3) e 4) saranno liquidati in unica soluzione al termine di ogni periodo annuale a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ovvero all'atto della liquidazione delle spettanze nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro;
- 8) il calcolo degli indici per il premio di produzione e per il premio generale di stabilimento continuerà ad essere effettuato conteggiando le ore di lavoro effettivo, senza tener conto degli addebiti ed accrediti di cui agli art. 1) 2) e 3);
- 9) per il primo periodo annuale di applicazione del presente accordo si conviene anche a definizione transattiva di ogni eventuale pretesa al sistema degli accrediti ed addebiti di cui ai precedenti articoli di corrispondere a tutti gli operai interessati al predetto sistema una somma "una tantum" di Lire 3.500, entro il prossimo mese di settembre 1957.

## Dichiarazione a verbale

La Direzione dichiara che, ove essa disponga di orari di lavoro pari o inferiori alle 40 ore settimanali, ne effettuerà la distribuzione in 5 giorni settimanali, in modo da lasciare libera la giornata del sabato.

Torino, 9 maggio 1957

p. la Direzione FIAT

f/to Avv. Garino
Dott. Vittonatto

p. le Commissioni Interne

f/to Arrighi Mordenti
Giordana Clerico
Cottura Goria
Boschetto Clementi
Mola Mossino
Risso Guttadauro
Nicastri Ferrari
Perone